



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della

legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di GUARDISTALLO (PI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate all'esito dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 10 novembre 2022 con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 22 novembre 2022;

CONSIDERATO che l'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I. e nei termini sopra indicati, non ha inviato alcuna deduzione o documentazione;

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

L'analisi dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 del **Comune di GUARDISTALLO (PI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un avanzo (parte disponibile) di €.196.868,19. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.747.007,94 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.237.407,41) e destinate ad investimenti (€.312.732,34) per complessivi €.550.139,75.

Per quanto riguarda la **gestione di cassa**, si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

Rendiconto 2018

Il R.A. al 31.12.2018 evidenzia un avanzo (parte disponibile) di €.178.891,75. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.645.565,52 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.292.021,49), vincolate (€.34.282,88) e destinate ad investimenti (€.140.369,40) per complessivi €.466.673,77.

Per quanto riguarda la **gestione di cassa**, si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

Rendiconto 2019

Il R.A. al 31.12.2019 evidenzia un avanzo (parte disponibile) di €.184.446,96. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.603.351,81 l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.377.514,00) 3, vincolate (€.1.278,00) e destinate ad investimenti (€.40.112,85) per complessivi €.418.904,85.

A seguito dell'istruttoria svolta, tale **avanzo va ridefinito in di €.180.457,72** (con un peggioramento di €.3.989,24 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente non ha correttamente quantificato l'accantonamento minimo congruo a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per un importo pari a €.3.989,24. A fronte di una quota minima di FCDE di €.375.195,31 l'Ente ha accantonato nel R.A. €.371.206,07, con una sottostima di €.3.989,24.

Per quanto riguarda **la gestione di cassa**, si deve rilevare che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

In merito occorre precisare che, in istruttoria l'Ente, per ognuna delle annualità considerate, nel confermare la mancata contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa vincolata, ha dichiarato di avere in corso una ricognizione ai fini della ricostruzione della cassa vincolata per il triennio in esame (protocolli Sezione del 1° aprile 2022, n.3873 e del 1° agosto 2022, n.6322).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di GUARDISTALLO (PI)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti: (A) alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per l'esercizio 2019 per effetto della erronea o incompleta determinazione della componente accantonata (FCDE) dello stesso; (B) alla non contabilizzazione, in tutti e tre gli esercizi considerati,

dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione.

In proposito si rileva quanto appresso.

A. La non corretta definizione delle componenti del R.A. nell'esercizio 2019, per effetto della erronea o incompleta determinazione della componente accantonata (FCDE), costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di dubbia e difficile esazione e da considerarsi pertanto indisponibili, divengono invece disponibili. Questo fenomeno comporta una errata rappresentazione del R.A. che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e il ripristino della sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione;

B. La mancata contabilizzazione, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata degli esercizi 2017, 2018 e 2019, dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione (come invece previsto rispettivamente dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo) non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.195 Tuel; non consente la verifica del rispetto dell'art.222 Tuel; e comporta, inoltre, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 226 Tuel. L'irregolarità in discorso - che, oltre a porsi in contrasto coi principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità, potendo ostacolare l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle connesse all'eventuale ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio - pur non associandosi, nel caso di specie, ad una condizione di squilibrio del bilancio, comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo che, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria, dev'essere corretta dall'Ente, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) in merito alla erronea rappresentazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, ritiene necessario che l'Ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;
- 2) in relazione alla omessa contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi in esame, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare, che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione;
- 3) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

IL RELATORE/ESTENSORE

(Cons. Nicola BONTEMPO)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2023.

Il funzionario preposto al servizio di supporto
(Claudio FELLI)
(firmato digitalmente)